

BOZZA REGOLAMENTO “SOUND ART CORNERS”

ARTICOLO 1 Oggetto e finalità

1. Il Comune di Castelfidardo riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza la sua espressione, consentendone lo svolgimento nell'ambito del territorio comunale con le modalità e nei limiti stabiliti dal presente Regolamento.
2. Scopo del presente regolamento è promuovere ed incrementare le forme artistiche, in particolare a carattere musicale, esercitate in spazi pubblici, quale risorsa di incontro creativo ed aggregante tra le persone, di incentivo all'affermazione di giovani talenti, di promozione turistica dei luoghi, di recupero di antiche tradizioni culturali, salvaguardando al contempo la serena e civile convivenza, il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni e il decoro e l'igiene ambientale.

ARTICOLO 2 Soggetti destinatari

1. Il presente regolamento è rivolto principalmente ai musicisti di strada, ma anche ad ogni genere di artista, che eserciti la propria attività in luogo pubblico, in modo estemporaneo ed itinerante, senza pretendere un corrispettivo predeterminato per la prestazione.

ARTICOLO 3 Spazi e durata

1. Lo svolgimento delle attività dell'arte di strada è consentito esclusivamente in appositi spazi denominati “sound art corners” individuati dall'Amministrazione Comunale nell'allegata planimetria.
2. Ciascuna postazione è delimitata e individuata da apposita segnaletica orizzontale e verticale con l'indicazione delle norme regolanti tale attività.
3. Ciascun artista potrà esibirsi con performance della durata massima di 40 minuti nella stessa area, rispettando così il principio della turnazione; successivamente potrà esibirsi in un'altra postazione.
4. Le esibizioni sono esercitabili, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento, tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00, con un massimo di 3 esibizioni al giorno in ciascun corner.
5. L'amministrazione Comunale può modificare l'orario stabilito nel precedente comma in occasione di festività, eventi o manifestazioni particolari.
6. L'esibizione nei corners è esente dal pagamento dell'occupazione del suolo pubblico.

ARTICOLO 4

Modalità per l'esercizio dell'arte di strada

1. L'artista di strada che intenda esercitare in una delle aree individuate deve farne richiesta attraverso la pagina Facebook <https://www.facebook.com/soundartcornerscastelfidardo/> o rivolgersi all'ufficio Pro Loco.
2. La richiesta deve contenere le generalità del richiedente e i nomi degli altri eventuali componenti il gruppo artistico, la postazione scelta, il giorno e l'orario di esibizione, la tipologia e le modalità di esecuzione dell'arte di strada.
3. I cantanti e i musicisti devono essere in regola anche con la SIAE come "suonatori ambulanti".
4. Le esibizioni musicali e/o canore sono consentite purché non venga arrecato disturbo a terzi e venga osservata la normativa vigente sull'inquinamento acustico. Il suono degli strumenti musicali potrà essere diffuso anche da piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore non superino i decibel consentiti dalla normativa vigente per le attività rumorose temporanee.

ARTICOLO 5

Responsabilità e obblighi dell'artista

1. L'artista che si esibisce deve tenere comportamenti di prudenza e perizia; è responsabile di eventuali danni arrecati a cose e persone.
2. L'attività deve essere svolta esclusivamente nelle postazioni individuate e nel rispetto dei vincoli e limiti stabiliti dal presente regolamento ed in nessun caso può essere sub-concessa ed utilizzata da altra persona.
3. L'esibizione deve essere svolta nel rispetto:
 - delle norme relative all'inquinamento acustico ed ambientale a tutela dell'attività lavorativa e commerciale e della quiete pubblica
 - della circolazione veicolare e pedonale
 - del mantenimento del libero accesso alle proprietà pubbliche e private
 - del mantenimento della pulizia e del decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture e degli arredi eventualmente presenti
 - della normativa in materia dei diritti d'autore

ARTICOLO 6

Divieti

- 1- E' fatto divieto all'artista di:
 - esporre prodotti od esercitare il commercio su aree pubbliche
 - pretendere qualsiasi tipo di corrispettivo
 - montare strutture atte ad accogliere il pubblico, quali il posizionamento di sedie, di panche, di palchi od altre strutture similari;

ARTICOLO 7

Norme finali

- 1- La polizia Locale e gli altri Organi preposti al controllo in particolari condizioni di necessità ed urgenza, per motivi di sicurezza e pubblico interesse o qualora vengano compiuti atti che offendono il decoro o il pudore, possono in ogni momento, anche con ordine verbale, far cessare l'esercizio dell'esibizione o apportare modifiche temporanee e/o limitazioni alle condizioni generali di esercizio dell'attività artistica.
- 2- La violazione alle norme del presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 1.000,00 da determinarsi in base alla Legge 24/11/1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.